

COMUNICATO

Nella notte del 12 dicembre è stato firmato fra la Capo Gruppo Generali e le Segreterie Nazionali, i coordinamenti e le rappresentanze aziendali, l'Accordo che rinnova quello precedente del 10 luglio 2000 (e successive integrazioni) sul tema di forte rilievo sindacale quale l'integrazione fra Gruppo Generali ed ex Gruppo INA-ASSITALIA.

Va subito rilevato che l'Accordo è stato rinnovato ancor prima della scadenza naturale del 31.12.2002: è una prassi che andrebbe consolidata anche per altre vertenze nazionali ed aziendali.

Accanto al positivo metodo di confronto, i contenuti sono stati sicuramente positivi sia negli aspetti politico-sindacali sia nelle garanzie collettive a favore dei lavoratori.

Gli aspetti essenziali dell'Accordo sono:

- autonomia tecnico-commerciale per ciascuna unità operativa, nell'articolazione delle diverse Sedi;
- affermazione della Capogruppo che l'obiettivo della diminuzione di organico è in via di conseguimento e che la ripresa delle assunzioni fa ritenere esaurita la fase di emergenza organizzativa e occupazionale;
- la conferma della valenza del ricorso in via prioritaria all'istituto del distacco; si è peraltro convenuto sull'opportunità di definire congiuntamente le linee guida ed i trattamenti minimi relativi ai passaggi alle aziende dedicate;

Le regole minimali per i citati passaggi sono:

- a) inquadramento normativo e livello retributivo all'atto del passaggio, con la medesima anzianità dell'Azienda di provenienza a tutti gli effetti contrattuali;
- b) premi fissi e variabili come disciplinati dai contratti integrativi delle Aziende di destinazione;
- c) premio di rendimento nella misura media degli ultimi tre importi percepiti dal lavoratore;
- d) eventuali maggiori contributi a carico dei lavoratori nelle società di destinazione verranno corrisposti dall'Azienda.

La compensazione avverrà mediante assegno ad personam non assorbibile per i premi e i contributi (punti b) e d)) ed assorbibile per la parte rimanente al 50%.

Dovrà, comunque, essere garantita la complessiva equivalenza dei trattamenti.

La lettera di garanzia per i passaggi verrà inviata dalla Società di provenienza e dalla Capogruppo e sarà identica per tutti i lavoratori.

Per altri aspetti di tipo previdenziale verranno effettuati appositi incontri tecnici.

Infine l'informazione e gli incontri di verifica avverranno semestralmente con la Capogruppo e trimestralmente presso ciascuna Società.

L'accordo ha validità due anni (fino al 31.12.2004) e contiene la clausola di rinnovo tacito per altri due anni, salvo disdetta qualora dovessero mutare le condizioni che ad oggi hanno portato a sottoscrivere l'Accordo, a maggior garanzia dei lavoratori.

Con uno scambio di lettere si è anche avviato a soluzione il problema del Gruppo Generali Immobiliare in relazione alla costituzione di Generali Properties.

Lavoratrici e lavoratori

da quanto è stato esposto, è fuori di dubbio che il rinnovo dell'Accordo stabilisce regole importanti per il futuro dei lavoratori nell'ambito della integrazione fra i due grandi Gruppi.

In un periodo di grandi stravolgimenti nel mondo del lavoro, questo Accordo ha il grande merito di aprire una fase nuova di stabilizzazione delle garanzie nella concertazione, utile ai lavoratori e per definire eventuali conflitti sociali.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIL.CA, FNA, SNFIA

Roma, 13 dicembre 2002